

STATUTO CONFRATERNITA

_____ (AQ)

TITOLO I

Natura e Fini

Art. 1 È costituita la Confraternita di _____
eretta nella Diocesi di Avezzano con Decreto vescovile in data _____

Art. 2 La Confraternita di _____
è un'associazione ecclesiale pubblica, costituita da fedeli cattolici laici e operante nel territorio della Diocesi, sotto la giurisdizione dell'Ordinario.

Art. 3 Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto riconosciuto con decreto del _____ in data _____ ed è iscritta al n. _____ del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura de L'Aquila.

Art. 4 Essa ha sede in _____ (AQ), presso _____

Art. 5 La Confraternita persegue i seguenti fini:

- Costituire una comunità ecclesiale viva, nella quale i Confratelli siano aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana.
- Curare la formazione dei Confratelli, con almeno un incontro mensile e con ritiri spirituali (soprattutto nei "tempi forti" Avvento e Quaresima).
- Sostenere le celebrazioni liturgiche e le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare.
- Promuovere iniziative di carattere culturale e caritativo.
- Impegnare i Confratelli nell'opera di apostolato sia in ambito parrocchiale che diocesano.
- Collaborare con l'Ordinario Diocesano, con il Cappellano, con il Parroco, con le altre Confraternite, con gli organismi di Pastorale, per l'edificazione del regno di Dio, offrendo il contributo della presenza e della operosità nelle attività pastorali ai vari livelli territoriali (parrocchiale, foraniale, diocesano).

Art. 6 Le insegne della confraternita sono:

Art. 7 La solenne celebrazione annuale per l'ammissione del nuovo confratello ha luogo nella Chiesa _____, il giorno _____ e, per la rinnovazione degli impegni associativi il giorno _____. Sarà presieduta ordinariamente dal Cappellano o, per delega, da altro Ecclesiastico e si svolgerà secondo il rito predisposto dall'Ufficio Liturgico Diocesano

TITOLO II

Ammissione, Decadenza e Dimissione

Art. 8 Il numero dei Confratelli è illimitato.

Art. 9 Possono far parte della Confraternita uomini e donne, a meno che consuetudini o disposizioni vigenti nell'ambito della stessa non stabiliscano diversamente.

Per essere ammessi alla Confraternita è richiesto:

- a) Aver compiuto il 18° anno di età.
- b) Avere buona condotta religiosa, morale e civile (come previsto nel canone 316 del Codice di Diritto Canonico).
- c) Impegnarsi a partecipare alle sacre celebrazioni ed all'osservanza delle norme statutarie.

Art. 10 Per iscriversi alla Confraternita è necessario presentare domanda scritta al Priore con la dichiarazione di accettare lo Statuto e fare un periodo di noviziato non inferiore ad un anno.

Tale domanda entro tre mesi deve essere accolta o respinta collegialmente dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Cappellano.

Art. 11 Nell'anno di noviziato, il Candidato sarà seguito dal Maestro dei Novizi e dal Cappellano che cureranno incontri periodici per la formazione mirante a far conoscere la Sacra Scrittura, l'introduzione alla vita liturgica, a favorire il servizio della carità e le finalità proprie della Confraternita.

Compiuto l'anno di prova il Maestro dei Novizi, se in coscienza lo crederà, proporrà al Consiglio Direttivo il passaggio del Novizio al numero dei fratelli effettivi mediante la cerimonia della vestizione.

Art. 12 Si fa divieto di appartenere contemporaneamente a più Confraternite o di far parte di una Confraternita solo per successione ereditaria.

Con il presente Statuto sono aboliti tutti i privilegi goduti finora.

Art. 13 Nel caso si rendano necessarie, le sanzioni disciplinari sono:

Il richiamo, la dichiarazione di biasimo, la dichiarazione di decadenza.

- a) *Il richiamo*: consiste in una esortazione verbale rivolta dal Priore al Confratello che non espleta con assiduità e con impegno i doveri della vita della Confraternita.
- b) *La dichiarazione di biasimo*: consiste in una delibera del Consiglio Direttivo in casi di grave inosservanza delle norme statutarie o di assunzione di comportamenti che turbano gravemente la vita dell'Associazione o ne pregiudicano il conseguimento dei fini istituzionali.
- c) *La dichiarazione di decadenza*: è la sanzione irrogata dal Consiglio Direttivo che fa perdere lo stato di Confratello all'aggregato.

Avverso la dichiarazione di biasimo o la dichiarazione di decadenza, il Confratello può fare il ricorso scritto entro 30 giorni all'Ordinario Diocesano, la cui decisione è inappellabile.

I soci cessano di appartenere alla Confraternita anche per dimissione volontaria esplicita o implicita in caso di assenza continuata per due anni.

Art. 14 L' Ordinario Diocesano può, a norma del canone 318§1, nominare un Commissario che governa la Confraternita con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in sostituzione degli Organi statuari.

Art. 15 Ciascun Confratello è tenuto a versare annualmente alla Confraternita una quota per l'attività della stessa, se questa è stabilita dall'Assemblea generale.

TITOLO III

Organi Direttivi e Amministrativi

Art. 16 Gli Organi della Confraternita sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Priore
- d) Collegio dei Revisori contabili.

All'interno di tali Organi qualsiasi carica è ricoperta a titolo puramente gratuito, cioè senza alcun compenso con valore di corrispettivo, salvo il rimborso delle eventuali e documentate spese sostenute.

Art. 17 L'Assemblea generale, composta da tutti i Confratelli regolarmente associati, è il massimo organo deliberativo della Confraternita. Essa viene convocata normalmente due volte all'anno e ogniqualvolta lo stabilisca il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un quinto dei Confratelli o dall'Ordinario Diocesano.

È compito dell'Assemblea:

- offrire a tutti i Confratelli l'opportunità di esprimere osservazioni o formulare proposte per il buon andamento della Confraternita.
- approvare annualmente il Preventivo ed il Rendiconto.
- eleggere il Priore, i Membri del Consiglio Direttivo ed i Membri del Collegio dei Revisori Contabili.
- programmare attività ed iniziative straordinarie.
- proporre all'approvazione dell'Ordinario Diocesano il Regolamento Interno con eventuali aggiunte o modifiche.
- approvare atti amministrativi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo

Art. 18 L'Assemblea generale è valida se è stata regolarmente convocata, se il numero dei Confratelli presenti è pari o superiore, in prima convocazione, alla metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. È inoltre opportuna la presenza del Cappellano o di un Sacerdote delegato dallo stesso o dall'Ordinario Diocesano.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Priore.

L'assemblea è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Vice Priore.

Le convocazioni devono essere fatte con preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Di ogni Assemblea si redige il verbale, su apposito registro, firmato dal Presidente, dal Cappellano e dal Segretario.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da _____ Confratelli:

Priore

Vice Priore

Maestro dei Novizi

Cassiere

Segretario

___ Consiglieri

Art. 20 Il Priore e gli altri Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Deliberare sulle attività e iniziative ordinarie;
- Deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- Deliberare circa l'annuale preventivo di spesa e rendiconto;
- Deliberare sulle richieste di adesioni alla Confraternita e su eventuali dimissioni dalla stessa;
- Proporre all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento interno o eventuali rispettive modifiche;
- Ascoltare eventuali osservazioni o proposte dei Confratelli e deliberare in merito;
- Deliberare su qualsiasi atto o materia che non siano riservati all'Assemblea.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce abitualmente ogni tre mesi e ogniqualvolta il Priore lo giudichi necessario.

Il Consiglio è validamente costituito quando è stato validamente convocato, è presieduto dal Priore o, se questi è impossibilitato, dal Vice Priore, ed è presente la maggioranza dei Componenti.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Priore.

Di ogni riunione si redige il verbale, su apposito registro, firmato dal Presidente, dal Cappellano e dal Segretario.

Art. 23 Il Priore o, in sostituzione, il Vice Priore

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- provvede a tenere i rapporti con l'Autorità ecclesiastica (Paroco e Ordinario Diocesano) e civile nonché con altri Enti, Associazioni o Movimenti Ecclesiali;
- Partecipa all'assemblea generale del Consiglio Diocesano;

Art. 24 Il Maestro dei Novizi

- deve avere una vita esemplare, specialmente per la pratica religiosa;
- collabora attivamente con il Cappellano nella formazione religiosa dei Confratelli;
- esorta i novizi a partecipare agli incontri formativi;
- al termine del noviziato formula, secondo coscienza, il suo giudizio su ciascun novizio al Consiglio Direttivo che, sentito anche il parere del Cappellano, delibera circa l'ammissione del novizio alla Confraternita.

TITOLO IV

Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti

Art. 25 *Il Cassiere*

- cura la contabilità ordinaria; registra accuratamente sul libro contabile le voci di entrata e uscita, corredandole di ogni possibile documentazione (fatture, ricevute, scontrini, dichiarazioni, ecc.);
- predispose il preventivo ed il rendiconto annuali;
- cura la tenuta dei depositi postali o bancari;
- raccoglie le quote annuali di adesione (dove ciò è previsto);
- Si preoccupa di inviare copia del bilancio annuale, dopo l'approvazione dell'Assemblea, al responsabile diocesano per le Confraternite.

Art. 26 *Il Segretario*

- provvede alla stesura ed al recapito delle lettere di convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- Cura la raccolta delle richieste di adesione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- Redige il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- Conserva il libro dei Confratelli, dei Verbali e l'archivio della Confraternita;
- Si preoccupa di inviare all'inizio dell'anno copia dell'elenco dei Confratelli, aggiornato, al responsabile diocesano per le Confraternite.

Art. 27 *Collegio dei Revisori dei Conti*

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- effettua periodiche verifiche di cassa;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 28 *Il Cappellano*

- nominato dall'Ordinario Diocesano (canoni 564, 565 del Codice di Diritto Canonico) ha la cura pastorale dei Confratelli;
 - Partecipa di diritto all'Assemblea Generale e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto;
 - presiede le votazioni per il rinnovo delle cariche;
- Il mancato invito del Cappellano o la sua esclusione comporta la nullità delle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo.

Art. 29 L'Assemblea per eleggere il Consiglio Direttivo, alla scadenza del suo mandato o per dimissione di tutti i componenti o anche per avvenuto scioglimento da parte dell'Ordinario Diocesano, viene convocata dal Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni.

Art. 30 Le operazioni di voto saranno effettuate in un giorno e in un orario, fissati dal Consiglio Direttivo, che consentano la partecipazione del maggior numero possibile di Confratelli e comunicata al Responsabile Diocesano per le Confraternite. La presidenza della suddetta Assemblea elettorale spetta al Cappellano o ad altro Ecclesiastico delegato dall'Ordinario Diocesano, pena la illegittimità delle votazioni.

Art. 31 Primo atto dell'Assemblea è la scelta, per alzata di mano, di un segretario. Questi verbalizzerà scrupolosamente lo svolgimento della riunione ed i risultati della votazione.

Art. 32 Tutti i Confratelli sono elettori ed eleggibili; non possono essere eletti coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici (canone 317§4 del Codice di Diritto Canonico). Non è consentito presentare più liste di candidati né farsi rappresentare per delega.

Art. 33 Le cariche da eleggere sono: il Priore, gli altri membri del Consiglio Direttivo e 3 Revisori dei Conti. Le modalità della Votazione decisa dall'Assemblea generale è per _____.

Il voto deve essere libero, possibilmente segreto.

I Confratelli che non siano in sintonia con le norme canoniche che regolano il Matrimonio, possono aderire alla Confraternita ma non possono ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 34 Al termine dello scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclamerà i nominativi degli eletti. Successivamente, entro 30 giorni, il Priore, sentito il parere del Cappellano, procederà tra gli eletti stessi all'assegnazione delle cariche di Vice Priore, Segretario, Maestro dei Novizi e Cassiere.

Art. 35 In caso di dimissioni o morte di uno dei membri del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti, subentra il primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza. In mancanza di questi, il Consiglio Direttivo sceglie tra i Confratelli.

In caso di dimissioni o morte del Priore, subentra il Vice Priore che entro tre mesi, in accordo con il Responsabile Diocesano per le Confraternite, convoca l'assemblea generale per il rinnovo del Consiglio Direttivo, tenendo conto degli Articoli del Titolo IV dello Statuto Diocesano. Il Consiglio così rinnovato rimane in carica fino alla scadenza residua del triennio.

Art. 36 Il Priore neoeletto avrà cura di inviare copia del Verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, all'Ordinario Diocesano cui spetta l'approvazione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio entrerà in carica soltanto dopo aver ottenuto tale approvazione (canone 317§1 del Codice di Diritto Canonico).

TITOLO V

Amministrazione

Art. 37 La Confraternita cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria di tutti i propri beni immobili, mobili e finanziari. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria, pena l'invalidità degli atti stessi, l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Questi concederà o negherà l'assenso dopo aver sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Art. 38 Sono considerati atti di straordinaria amministrazione:

- l'acquisizione di un bene stabile (per acquisto, donazione, testamento o altro titolo);
- l'alienazione di beni immobili (vendita, permuta, donazione);
- ogni atto che, intaccando il patrimonio dell'ente, ne peggiora la condizione, come:
 1. la rinuncia a donazioni, eredità, diritti;
 2. la costituzione di rendite perpetue;
 3. l'accensione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (compresi i prestiti dello stesso legale rappresentante dell'ente);
 4. l'emissione di cambiali o avalli di esse;
 5. la concessione di prestiti a terzi;
- la cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o la mutazione d'uso di beni immobili;
- l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Art. 39 Per l'alienazione di beni si richiede inoltre:

- una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale;
- la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto (canone 1293§1 del Codice di Diritto Canonico).

Art. 40 Per interventi finalizzati a modifiche, ristrutturazioni o a restauro conservativo degli edifici è richiesto il Nulla Osta degli Uffici di Curia preposti al settore.

TITOLO VI

Consiglio Diocesano per le Confraternite

Art. 41 Il Consiglio Diocesano per le Confraternite è segno e strumento della comunione tra le Confraternite presenti in Diocesi, ma soprattutto tra le Confraternite e la Chiesa locale.

Ogni confraternita eretta nella Diocesi partecipa di diritto all'assemblea generale delle Confraternite.

Art. 42 Le finalità del Consiglio Diocesano sono:

- Coordinare iniziative diocesane comuni alle Confraternite presenti in Diocesi;
- Studiare, programmare e verificare un calendario annuale per un cammino di crescita interiore e di comunione con le altre Confraternite;
- Curare l'informazione tra le Confraternite e favorirne i rapporti.

Art. 43 Gli organi rappresentativi comuni delle Confraternite sono:

- Assemblea Generale
- Consiglio Diocesano
- Il Presidente nonché Responsabile Diocesano per le Confraternite.

Art. 44 L'Assemblea Generale:

- è costituita dai Priori di tutte le Confraternite presenti in Diocesi;
- è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno;
- approva il calendario annuale delle attività comuni delle confraternite e l'eventuale partecipazione finanziaria di ognuna, proposto dal Consiglio Diocesano;
- è messa a conoscenza di attività ed iniziative, approvate dal Consiglio Diocesano.

Art. 45 *Il Consiglio Diocesano:*

- è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Responsabile dei Maestri dei Novizi, Responsabile dei Cassieri, da 6 Consiglieri.
- Dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta lo ritenga necessario;
- Dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- Esamina eventuali osservazioni o proposte delle singole Confraternite;
- Delibera su qualsiasi questione proposta dal Presidente.

Art. 46 *Il Presidente nonché Responsabile Diocesano:*

- è nominato dall'Ordinario Diocesano che ne stabilisce la durata del mandato;
- rappresenta il Consiglio Diocesano;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Diocesano;
- Provvede ai rapporti con le autorità ecclesiastiche e civile, con i cappellani ed i parroci, nonché con gli altri enti, associazioni o movimenti ecclesiali.

Art. 47 Elezione del Consiglio Diocesano:

- L'Assemblea generale elegge il Consiglio Diocesano alla scadenza del suo mandato e viene convocata dal Presidente, responsabile diocesano.
- Ogni Confraternita della Diocesi può presentare un suo candidato, segnalato dal proprio Consiglio Direttivo, dandone comunicazione scritta al Presidente entro la data stabilita.
- L'Assemblea Generale viene presieduta dal Presidente, ed il seggio sarà composto dal Segretario uscente e da due scrutatori scelti per alzata di mano. Ogni membro dell'Assemblea può votare fino a tre preferenze. Il voto deve essere libero e segreto e non è consentito votare per alzata di mano e per delega.
- Il Presidente a chiusura delle operazioni di voto dà inizio allo scrutinio. Risulteranno eletti quanti avranno raggiunto il maggior numero di voti espressi. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
- Il Presidente ed il Segretario uscente avranno cura di inviare copia del verbale con l'esito della votazione e i nominativi del nuovo consiglio, all'Ordinario Diocesano. Questi si riserverà di darne l'approvazione e, solo dopo, il Consiglio Diocesano entrerà in carica.
- Entro un mese il Presidente avrà cura di convocare la prima seduta del Consiglio per l'assegnazione delle cariche.

TITOLO VII

Norme Generali

Art. 48 In caso di estinzione della Confraternita con Decreto dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio saranno devoluti alla Parrocchia o ad altro ente ecclesiastico.

Art. 49. È assolutamente vietato distribuire ai Confratelli, anche in modo indiretto, utili di avanzi di gestione, riserve o capitali.

Art. 50 Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme di Diritto Canonico e della Legge italiana.

Il presente Statuto, composto da 50 articoli, è
stato approvato da
S.E. Mons. Pietro Santoro,
Vescovo dei Marsi

Il _____